**Istituto Comprensivo Statale**
**"Rita Levi Montalcini"**
Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Scuole Infanzia Primarie e Secondarie di I grado – COMUNI di CAMPOLONGO M. e CAMPAGNA L. (VE)
Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126
Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 – CUF: UF5AM0
e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

# PROTOCOLLO INCLUSIONE

1. Introduzione e finalità ..... 4

2. Soggetti coinvolti e ruoli ..... 5

2.1 Istituzione scolastica ..... 5

2.2 La famiglia ..... 7

2.3 Servizio Sociosanitario Nazionale ..... 7

2.4 Ente locale ..... 8

3. Procedura di segnalazione, certificazione e attivazione risorse ..... 9

3.1 Differenze tra alunni con disabilità, DSA e altri BES ..... 9

3.2 Iter operativo ..... 9

3.3 Rilevazione precoce BES/DSA — Scuola Primaria ..... 11

4. Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e Piano Educativo Individualizzato (PEI) ..... 12

4.1 GLO — Composizione ..... 12

4.3 PEI — Riferimenti e modalità di redazione ..... 13

4.4 Proposta risorse per l'anno successivo ..... 13

4.5 PEI provvisorio ..... 14

4.6 Richiesta di copia del PEI ..... 14

5. Piano Didattico Personalizzato (PDP) ..... 15

5.1 Modelli e modulistica ..... 15

5.2 Tempistiche e compilazione ..... 15

5.3 Strumenti compensativi e misure dispensative ..... 15

5.4 Raccolta firme e protocollo ..... 16

5.5 Alunni stranieri e prima alfabetizzazione linguistica ..... 16

6. Disposizioni operative ricorrenti ..... 17

6.1 Patto educativo e riduzione oraria ..... 17

6.2 Accesso degli specialisti ai locali scolastici ..... 17

6.3 Assenze per terapie ..... 18

6.4 Partecipazione alle uscite didattiche ..... 18

6.5 Impiego dei docenti di sostegno per supplenze ..... 19

6.6 Orientamento e continuità ..... 19

7. Valutazione ..... 21

7.1 Quadro normativo ..... 21

7.2 Valutazione e recupero ..... 21

7.3 Valutazione nella scuola primaria ..... 22

7.4 Valutazione del comportamento ..... 22

7.5 Prove INVALSI e inclusione ..... 23

7.6 Esame di Stato ..... 24

Appendice ..... 26

A.1 Riferimenti normativi essenziali ..... 26

A.2 Nota terminologica ..... 27

A.3 Riforma D.Lgs. 62/2024 — Sintesi delle novità ..... 28

Aggiornamento del documento ..... 30

## 1. Introduzione e finalità

Il presente protocollo costituisce il documento operativo per l'attuazione delle politiche inclusive dell'Istituto nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), in conformità alla normativa vigente in materia di inclusione scolastica.

Il documento persegue le seguenti finalità:

- offrire indicazioni chiare, accessibili e condivise per la gestione dei Bisogni Educativi Speciali nelle attività didattiche, valutative e organizzative;
- individuare ruoli, responsabilità e modalità operative del personale scolastico;
- garantire continuità educativa tra i diversi ordini di scuola;
- assicurare la qualità degli interventi inclusivi attraverso protocolli condivisi di valutazione e monitoraggio.

Il documento, elaborato a seguito della costituzione del nuovo Istituto Comprensivo, costituisce allegato integrante del Regolamento d'Istituto e si configura quale strumento operativo di supporto al personale scolastico nella prassi quotidiana, nonché di trasparenza e condivisione verso famiglie ed enti territoriali. Va letto congiuntamente al **Piano per l'Inclusione** dell'Istituto, di cui costituisce strumento operativo di riferimento, e al **Protocollo Intercultura e Accoglienza degli alunni stranieri**, al quale si rinvia per le indicazioni relative agli alunni con cittadinanza non italiana e in fase di prima alfabetizzazione linguistica.

## 2. Soggetti coinvolti e ruoli

L'inclusione scolastica, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 96/2019, si realizza attraverso la collaborazione di più soggetti che, nell'ambito dei propri ruoli, concorrono al successo formativo di tutti gli alunni.

### 2.1 Istituzione scolastica

**Dirigente Scolastico**

Responsabile dell'organizzazione dell'inclusione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione del PEI. Compiti:

- costituzione e convocazione del GLO;
- presidenza del GLI d'istituto;
- assegnazione degli alunni alle classi e ripartizione delle ore di sostegno;
- richiesta di risorse all'USR e agli Enti Locali;

- approvazione del Piano per l'Inclusione;
- promozione della formazione del personale.

Sebbene la normativa assegni tali compiti in via formale al Dirigente, nella prassi operativa compiti operativi e gestionali vengono spesso delegati o condivisi con le funzioni strumentali per l'inclusione o altri membri dello staff.

**Funzioni Strumentali per l'Inclusione**

Coordinamento generale dei processi di inclusione d'istituto. Compiti:

- definizione del Piano per l'Inclusione in collaborazione con il Dirigente;
- coordinamento e convocazione dei GLO; presidenza dei GLO su delega del Dirigente;
- elaborazione di indicazioni operative basate sulla normativa nazionale e sulle direttive dell'UAT;
- collaborazione con il Dirigente per la ripartizione delle ore di sostegno;
- collaborazione con la segreteria per portali istituzionali e documentazione;
- coordinamento e supporto dei referenti inclusione di plesso;
- monitoraggio e valutazione dei processi inclusivi a livello d'istituto.

**Referenti per l'Inclusione di plesso**

Referenti all'interno dei singoli plessi, in raccordo con le FS. Compiti:

- trasmissione delle indicazioni operative alle equipe didattiche del plesso;
- raccolta, organizzazione e trasmissione della documentazione relativa all'inclusione;
- presidenza dei GLO su delega del Dirigente;
- supporto ai docenti del plesso nella predisposizione di PEI e PDP;
- raccordo informativo e operativo con le FS.

**Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**

Organismo collegiale di supporto alla progettazione e all'attuazione delle politiche inclusive d'istituto. Composto dal Dirigente (o suo delegato), da docenti curricolari e di sostegno, dalle FS Inclusione e, se previsto, da rappresentanti dei servizi socio-sanitari ed enti locali. Compiti:

- analizzare e monitorare le pratiche inclusive d'istituto;

- supportare i docenti nell'attuazione di strategie inclusive;
- collaborare alla stesura del Piano per l'Inclusione;
- promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione.

**Docenti curricolari e docente di sostegno**
Tutti i docenti, inclusi quelli di sostegno, sono **contitolari della classe** e condividono la responsabilità della progettazione e realizzazione del percorso educativo dell'alunno con disabilità (art. 13 c. 6 L. 104/1992; art. 3 c. 4 D.I. 182/2020).

**Compiti dei docenti curricolari**:

- partecipazione alla stesura, attuazione e verifica del PEI;
- sono tenuti alla partecipazione alle riunioni del GLO, che rientrano nelle 40 ore annue di attività collegiali (art. 3 D.I. 182/2020 e art. 44 CCNL Istruzione e Ricerca);
- adattamento delle metodologie didattiche in funzione delle esigenze educative individuali;
- valutazione coerente con quanto previsto nel PEI.

**Compiti del docente di sostegno (assegnato alla classe, non all'alunno)**:

- co-progettazione e co-conduzione delle attività didattiche;
- stesura del PEI in collaborazione con il team docenti/consiglio di classe;
- osservazione sistematica dell'alunno e del contesto;
- supporto alla classe per strategie inclusive;
- raccordo con la famiglia e i servizi territoriali.

**Collaboratori scolastici**

Personale ausiliario che garantisce l'assistenza di base agli alunni con disabilità (CCNL Comparto Istruzione, Tabella A): ausilio negli spostamenti interni, cura dell'igiene personale e assistenza nei servizi igienici, sorveglianza nei momenti non strutturati.

### 2.2 La famiglia

Anello di collegamento tra contesto domestico e scuola.

- **Diritti**: essere coinvolta nella definizione del PEI, ricevere informazioni costanti, accedere alla documentazione, richiedere colloqui.
- **Doveri**: collaborare alla definizione degli obiettivi, condividere informazioni utili,

partecipare agli incontri del GLO, supportare le strategie educative concordate.

### 2.3 Servizio Sociosanitario Nazionale

Svolge prevenzione, consulenza, diagnosi e cura nelle problematiche dell'età evolutiva. Compiti:

- valutazione multidisciplinare e diagnosi;
- redazione del Profilo di Funzionamento (art. 12 c. 5 D.Lgs. 66/2017);
- certificazione di disabilità ai fini scolastici;
- partecipazione al GLO tramite specialista designato.

| **Riforma D.Lgs. 62/2024 — Provincia di Venezia.** |
| --- |
| Dal **1° marzo 2026** il procedimento di accertamento della disabilità è gestito in via esclusiva dall'**INPS** tramite Unità di Valutazione di Base (UVB), ai sensi dell'art. 7 del D.L. 19/2026 (conv. in L. 50/2026). La precedente competenza UVMD-ULSS resta operativa esclusivamente per: (a) certificazioni in corso di validità, fino alla scadenza; (b) rinnovi avviati prima del 28/02/2026; (c) casi in cui l'UAT comunichi specifiche misure transitorie. Le indicazioni operative sul ruolo della scuola nel nuovo iter sono in corso di definizione da parte dell'UAT. |

**Operatore Socio-Sanitario (OSS)**

Figura sanitaria attivata per l'assistenza materiale, igienica e sanitaria degli alunni con disabilità, se prevista dalla certificazione. L'esigenza viene espressa in sede di GLO; la scuola compila la richiesta all'ULSS competente secondo la modulistica provinciale. Il servizio, ove autorizzato, viene erogato da una cooperativa accreditata. Compiti: cura dell'igiene personale e dell'alimentazione; supporto alla mobilità e alla sicurezza; collaborazione con il personale educativo.

### 2.4 Ente locale

- assegnazione di educatori professionali/assistenti educativi;
- fornitura di ausili e strumenti tecnologici;

- trasporto scolastico adattato;
- abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di competenza.

**Educatore professionale / Assistente educativo**

Fornisce l'**assistenza specialistica** per l'autonomia e la comunicazione (art. 13 c. 3 L. 104/1992). Le attività si svolgono in stretta collaborazione con i docenti curricolari e di sostegno, secondo quanto previsto nel PEI. Compiti: supporto all'autonomia personale e sociale; facilitazione della comunicazione; mediazione nelle relazioni con il gruppo classe; collaborazione nella stesura del PEI; partecipazione al GLO.

## 3. Procedura di segnalazione, certificazione e attivazione risorse

### 3.1 Differenze tra alunni con disabilità, DSA e altri BES

| Categoria | Certificazione | Documento | Risorse |
|---|---|---|---|
| **Disabilità (L. 104/1992)** | Verbale UVMD; valutazione di base INPS dal 01/03/2026 | PEI | Docente di sostegno, OSS, assistenti alla comunicazione |
| **DSA (L. 170/2010)** | Diagnosi specialistica (SSN o ente accreditato) | PDP | Strumenti compensativi e misure dispensative |
| **Altri BES (D.M. 27/12/2012)** | Non necessaria; segnalazione interna del team docente | PDP (decisione del Consiglio di Classe/Team docenti) | Personalizzazione didattica |

### 3.2 Iter operativo

**1. Osservazione e rilevazione**

- osservazione sistematica delle difficoltà persistenti;
- coinvolgimento del team docenti/consiglio di classe.

**2. Coinvolgimento della famiglia**

- colloquio informativo sulle difficoltà rilevate;
- condivisione delle strategie didattiche adottate;

- eventuale suggerimento di approfondimento diagnostico.

### 3. Segnalazione formale

**Disabilità**:

- relazione di segnalazione **obbligatoria** su modello prestabilito ULSS, consegnata dai genitori, **entro il 31 gennaio**, al Distretto Socio-Sanitario di competenza; modello accessibile nella modulistica del registro elettronico;
- dal **1° marzo 2026**, in provincia di Venezia, le nuove richieste di accertamento si avviano con l'invio telematico all'INPS di un certificato medico introduttivo (riforma D.Lgs. 62/2024 — v. § 2.3); le certificazioni già rilasciate ai sensi della L. 104/1992 rimangono pienamente valide.

**DSA**:

- per l'individuazione precoce dei possibili DSA la scuola può consegnare alla famiglia una relazione sulle difficoltà di apprendimento, compilata seguendo le indicazioni del Protocollo d'Intesa Regione Veneto-USR (2014);
- la famiglia si rivolge direttamente ai servizi sanitari autorizzati (ULSS o enti accreditati).

**Altri BES:**

- **nessuna segnalazione esterna obbligatoria;** il riconoscimento avviene internamente da parte del team docente o sulla base di documentazione clinica non riconducibile a disabilità o DSA;
- la scuola può attivare autonomamente un PDP.

### 4. Iter diagnostico

- **Disabilità**: dal 1° marzo 2026 valutazione effettuata dall'INPS tramite UVB; al termine viene rilasciato un certificato unico che sostituisce il previgente verbale UVMD. Le certificazioni già rilasciate rimangono valide. (v. § 2.3 per le indicazioni transitorie);
- **DSA**: diagnosi rilasciata da specialisti del SSN o da enti accreditati, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
- **altri BES**: valutazione della scuola (osservazione pedagogica) o documentazione clinica di disturbi non rientranti in DSA o disabilità.

### 5. Indicazioni operative

- **Disabilità**: convocazione del GLO e redazione del PEI secondo modello ministeriale; in caso di nuova certificazione, predisposizione di un PEI provvisorio per inoltrare la richiesta di sostegno all'Ufficio Scolastico;
- **DSA e altri BES**: attivazione di misure compensative/dispensative, redazione del PDP.

### 6. Monitoraggio

- **Disabilità**: il monitoraggio del PEI è articolato nei tre incontri obbligatori del GLO (v. § 4 — tabella tempistiche);
- **DSA**: il team docente effettua un monitoraggio periodico e aggiorna il PDP qualora emerga la necessità di modificare misure compensative o dispensative;
- **altri BES**: la verifica è condotta dal team docente, che valuta l'efficacia del PDP e procede all'eventuale revisione.

## 3.3 Rilevazione precoce BES/DSA — Scuola Primaria

Modalità operative

- osservazione sistematica con griglie strutturate, su base periodica, all'interno del gruppo classe;
- documentazione delle evidenze (elaborati significativi, relazioni descrittive, sintesi osservative);
- confronto collegiale in sede di team docenti per la condivisione di strategie e ipotesi di intervento;
- attivazione di percorsi di potenziamento, strategie didattiche inclusive e strumenti compensativi se necessari.

**Progetto "Screening DSA"**

Nelle scuole primarie dell'Istituto è attivo da anni il progetto "Screening DSA", percorso strutturato di rilevazione precoce dei DSA, rivolto alle classi prime e seconde della primaria.

Articolazione:

- classe prima: dettato di parole a gennaio e maggio;
- classe seconda: a gennaio e maggio, dettato di parole, lettura a tempo (accuratezza e precisione) e comprensione del testo.

## 4. Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e Piano Educativo Individualizzato (PEI)

### 4.1 GLO — Composizione

**Componenti interni**:

- Dirigente Scolastico o suo delegato (Presidente);
- docenti di sostegno (contitolari, fanno parte del team/consiglio);
- docenti curriculari della classe/sezione;
- Funzioni Strumentali per l'Inclusione;
- Referenti Inclusione di plesso;
- personale ATA, se coinvolto nell'assistenza dell'alunno.

**Componenti esterni**:

- genitori dell'alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale: come specificato dal D.I. 153/2023, partecipano ai lavori del GLO a pieno titolo;
- figure professionali specifiche (interne ed esterne all'istituzione scolastica);
- referente UVMD ULSS / referente designato dell'Unità di Valutazione di Base INPS;
- specialisti che seguono l'alunno;
- rappresentanti dell'Ente Locale, se previsti.

Il GLO è validamente costituito anche se non tutte le componenti sono presenti.

### 4.2 GLO e PEI — Tempistiche

| Scadenza | Adempimento |
|---|---|
| **Entro 30 giugno** | Predisposizione del **PEI provvisorio** (per nuove certificazioni/iscrizioni; v. § 4.5). |
| **Entro 31 ottobre** | **GLO iniziale**: redazione/aggiornamento annuale del PEI definitivo; definizione di obiettivi e misure di sostegno. |

| | |
|---|---|
| **Febbraio** | **GLO intermedio**: verifica dell'efficacia degli interventi attivati e aggiornamento del PEI in base all'evoluzione del percorso. |
| **Entro 31 maggio** | **GLO finale**: valutazione conclusiva ed eventuale proposta motivata del fabbisogno di risorse professionali per l'anno scolastico successivo (Sezione 11 del PEI). |
| **In itinere** | Incontri straordinari su richiesta di qualsiasi componente per modifiche al PEI o situazioni critiche. |

Per garantire la regolare archiviazione e trasmissione dei documenti, la consegna alle Funzioni Strumentali avviene entro pochi giorni dalla data del GLO, unitamente ai relativi verbali. La raccolta è a cura del Referente per l'Inclusione di plesso.

### 4.3 PEI — Riferimenti e modalità di redazione

Il PEI è disciplinato dal D.Lgs. 66/2017, dal DM 182/2020 e dal D.I. 153/2023; costituisce la declinazione scolastica del progetto di vita ai sensi del D.Lgs. 62/2024. È un atto collegiale e vincolante elaborato dal GLO.

L'Istituto utilizza **i modelli ministeriali di PEI in chiave ICF**, conformi al DM 182/2020. La stesura è compito collegiale del team docente e delle altre figure previste dal GLO, non compito esclusivo del docente di sostegno. Le FS forniscono indicazioni e linee guida per garantire uniformità e coerenza nella compilazione e presentazione dei documenti.

I PEI vengono stampati e consegnati in formato cartaceo, completi di firme di tutti i membri del GLO e corredati dei relativi verbali. La raccolta è a cura del Referente per l'Inclusione di plesso, che li consegna alle FS per il controllo e la successiva gestione, in collaborazione con la segreteria.

### 4.4 Proposta risorse per l'anno successivo

Il GLO finale formula le proposte per l'anno successivo specificando:

Proposta ore di sostegno didattico:

- quantificazione motivata delle ore richieste;
- rapporto tra ore proposte e obiettivi del PEI;

- considerazione delle condizioni di contesto.

Altre risorse richieste:

- assistenza specialistica (tipologia e ore);
- assistenza di base;
- arredi speciali e ausili didattici/informatici;
- esigenze sanitarie specifiche.

Le proposte del GLO costituiscono base tecnica per l'assegnazione delle risorse da parte dell'USR (sostegno) e degli Enti Locali (assistenza), ma non ne determinano l'automatica attribuzione. Il GLO è l'unico organo tecnico individuato dalla normativa per la quantificazione dei bisogni educativi in rapporto al progetto educativo individualizzato.

### 4.5 PEI provvisorio

Si applica esclusivamente agli alunni con **nuova certificazione di disabilità**, per i quali sia già stato completato l'accertamento della condizione di handicap ai sensi della L. 104/1992. È redatto entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, con validità transitoria, e viene aggiornato in forma definitiva all'inizio dell'anno scolastico successivo. Si compilano le **Sezioni 1, 2, 4, 6 e 12** del modello ministeriale.

### 4.6 Richiesta di copia del PEI

La richiesta di copia del PEI da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale deve essere effettuata presso la segreteria scolastica, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dall'Istituto. Non è consentita la consegna di copie del PEI da parte dei docenti o di altri operatori scolastici.

## 5. Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è lo strumento con cui la scuola documenta e formalizza gli interventi didattici e organizzativi attivati a favore degli alunni con **DSA**, altri **BES** e alunni in fase di **prima alfabetizzazione linguistica**.

### 5.1 Modelli e modulistica

L'Istituto adotta **modelli distinti di PDP** per:

- alunni con **DSA** (L. 170/2010);
- alunni con altri **BES** (di natura linguistica, socio-economica, culturale o emotivo-relazionale), ai sensi della Direttiva MIUR 27/12/2012;
- alunni in fase di **prima alfabetizzazione linguistica**.

Tutti i modelli aggiornati sono disponibili nella sezione "Modulistica" del registro elettronico Nuvola.

### 5.2 Tempistiche e compilazione

- redazione di norma **entro il mese di novembre**, secondo la circolare interna annuale, o entro 3 mesi dalla ricezione della certificazione/relazione;
- a cura del Consiglio di classe/Team docenti, sotto il coordinamento del **docente coordinatore**, sulla base della documentazione fornita e del percorso dell'alunno;
- aggiornamento obbligatorio in caso di variazioni significative del percorso didattico o della diagnosi.

### 5.3 Strumenti compensativi e misure dispensative

Nel PDP devono essere esplicitate le misure attivate, secondo i principi di equità, efficacia e personalizzazione.

Per alunni con **DSA**:

- **strumenti compensativi**: mappe concettuali, sintesi vocale, calcolatrice, formulari, tempi aggiuntivi;
- **misure dispensative**: dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura sotto dettatura, da verifiche scritte in lingua straniera (solo nei casi previsti dalla documentazione clinica).

Per alunni con **altri BES**:

- possibili **strumenti compensativi** e adattamenti didattici;
- non sono generalmente previste misure dispensative, salvo casi eccezionali, motivati e documentati dal team docenti.

### 5.4 Raccolta firme e protocollo

- il PDP deve essere firmato da tutto il Consiglio di classe/interclasse, dal Dirigente e da **entrambi i genitori** o esercenti la responsabilità genitoriale;
- la firma di un solo genitore è ammessa solo in casi eccezionali e debitamente motivati, da annotare nella sezione finale del documento;
- la raccolta delle firme avviene in modalità cartacea: il coordinatore di classe convoca i genitori per la condivisione del PDP e la conseguente firma;
- una volta completata la raccolta, il PDP viene protocollato dalla segreteria, che conserva copia firmata nel fascicolo riservato dell'alunno.

### 5.5 Alunni stranieri e prima alfabetizzazione linguistica

Per definizioni, modalità di accoglienza, inserimento e primo orientamento si rinvia integralmente al Protocollo Intercultura e Accoglienza degli alunni stranieri, redatto dalle FS Intercultura e adottato dall'Istituto.

## 6. Disposizioni operative ricorrenti

### 6.1 Patto educativo e riduzione oraria

La riduzione dell'orario scolastico per alunni con disabilità è prevista **esclusivamente in casi eccezionali**, quando strettamente necessaria in relazione al funzionamento globale dell'alunno e alle sue specifiche esigenze educative e/o sanitarie. Non rappresenta mai una soluzione predefinita, ma una misura temporanea, calibrata e condivisa collegialmente.

- L'Istituto utilizza **uno specifico modello di Patto Educativo per la riduzione oraria**, compilato congiuntamente da docenti e genitori/tutori a seguito di un confronto approfondito sul caso, ed esplicita le motivazioni della richiesta.
- La riduzione oraria deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico ed è riesaminata periodicamente per valutarne necessità ed efficacia.
- Anche in caso di riduzione oraria, l'alunno mantiene il diritto all'istruzione e la scuola garantisce la continuità educativa, anche in forme flessibili o alternative.

### 6.2 Accesso degli specialisti ai locali scolastici

L'accesso ai locali scolastici da parte di specialisti esterni (terapisti, neuropsichiatri, psicologi) per attività di osservazione o supporto agli alunni è consentito alle seguenti condizioni:

- **richiesta formale**: la famiglia presenta richiesta scritta al Dirigente, specificando le finalità;
- **progetto dettagliato**: lo specialista fornisce un progetto su carta intestata con motivazioni, obiettivi, modalità, durata e orari;
- **consenso informato**: scritto dei genitori dell'alunno e, se l'attività coinvolge la classe, anche dei genitori degli altri alunni;
- **autorizzazione del Dirigente**: con atto formale, dopo aver valutato la documentazione e sentito il parere dei docenti coinvolti;
- **rispetto della privacy e del contesto educativo**: l'attività dello specialista deve svolgersi in modo discreto, senza interferire con le attività didattiche.

### 6.3 Assenze per terapie

Le assenze per motivi terapeutici (logopedia, fisioterapia, psicoterapia) sono giustificate a condizione che:

- la famiglia **informi preventivamente** la scuola delle necessità terapeutiche dell'alunno;
- le assenze siano **documentate con attestazioni** dei centri terapeutici o dei professionisti che seguono l'alunno;
- per gli alunni con disabilità certificata, le esigenze terapeutiche e le relative assenze siano **considerate nel PEI**.

Ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14 c. 7, le assenze documentate per motivi terapeutici possono rientrare tra i casi eccezionali che consentono una deroga al limite minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, purché non pregiudichino la qualità del percorso formativo.

### 6.4 Partecipazione alle uscite didattiche

La partecipazione degli alunni con disabilità alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione costituisce parte integrante del diritto all'inclusione scolastica (Linee Guida MIUR 2009; Costituzione art. 3; Convenzione ONU artt. 24 e 30, ratificata con L. 18/2009).

**Non è conforme** ai principi dell'inclusione scolastica:

- **subordinare la partecipazione** dell'alunno con disabilità **alla presenza di un familiare** o tutore;

- **escluderlo in assenza di una motivazione oggettiva**, documentata e condivisa, che dimostri l'impossibilità di garantire condizioni di sicurezza o benessere;
- **omettere** la predisposizione di eventuali misure di supporto, adattamento o assistenza.

È compito del consiglio di classe e del team docente progettare uscite didattiche accessibili, individuando gli accorgimenti necessari (trasporto, strutture accessibili, assistenza personale o educativa).

La non partecipazione costituisce **eventualità residuale**, ammissibile solo a seguito di valutazione collegiale del consiglio di classe/team docente, con il coinvolgimento della famiglia, sulla base di motivazione oggettiva e documentata.

### 6.5 Impiego dei docenti di sostegno per supplenze

L'organizzazione delle supplenze interne rientra nelle prerogative del Dirigente (art. 25 cc. 2 e 4 D.Lgs. 165/2001). Poiché il docente di sostegno è contitolare della classe e corresponsabile dell'attuazione del PEI (art. 13 c. 6 L. 104/1992), il suo impiego per supplenze in classi diverse da quella di assegnazione può incidere sulla continuità del progetto educativo individualizzato.

Le Linee Guida MIUR 4 agosto 2009 e la Nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010 raccomandano di non utilizzare i docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

In sede di organizzazione delle supplenze è quindi opportuno verificare **in via prioritaria altre modalità di copertura**. Qualora il ricorso al docente di sostegno sia inevitabile, deve avvenire in modo occasionale e **non come prassi ordinaria**, senza compromettere l'efficacia del progetto educativo dell'alunno con disabilità (art. 13 c. 1 D.Lgs. 66/2017).

### 6.6 Orientamento e continuità

Il percorso di orientamento e continuità per gli alunni con disabilità è parte integrante del progetto inclusivo della scuola. Mira a garantire un passaggio graduale e coerente tra i gradi scolastici, in particolare verso la scuola secondaria di secondo grado, in funzione del progetto di vita.

Già nella **classe seconda della scuola secondaria di primo grado**, tramite i sistemi informativi ministeriali, viene indicata un'ipotesi di percorso successivo. Il docente di sostegno, in collaborazione con il consiglio di classe, cura:

- la documentazione delle competenze e dei bisogni dell'alunno;
- la redazione e l'aggiornamento del PEI con esplicito riferimento all'orientamento;

- il supporto alle famiglie nella valutazione delle opzioni scolastiche e formative;
- il raccordo con le scuole o gli enti di destinazione, anche attraverso visite, incontri e passaggi di informazioni.

**Percorsi della scuola secondaria di secondo grado**

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, l'iscrizione può avvenire con due modalità, da esplicitare nel PEI e condividere all'interno del GLO:

- **percorso semplificato ma conforme agli obiettivi dell'indirizzo di studi,** che consente, in caso di esito positivo, **il rilascio del diploma**; le prove d'esame, se

  ritenute equipollenti, hanno pieno valore legale (D.P.R. 323/1998, art. 6; O.M. Esami di Stato);
- **percorso differenziato**, centrato sul potenziamento delle competenze personali e sociali, non finalizzato al conseguimento del diploma ma al rilascio di un'**attestazione delle competenze acquisite, senza valore di titolo di studio**.

La scelta va effettuata in modo informato e condiviso, coinvolgendo la famiglia nel corso del secondo ciclo della scuola secondaria di primo grado, e deve essere coerente con il progetto di vita dell'alunno.

Attenzioni specifiche:

- per l'iscrizione a **istituti professionali statali**, in sede di rinnovo della certificazione, è necessario richiedere all'ULSS l'**idoneità alla frequenza dei laboratori**;
- per i percorsi di **formazione professionale regionale** (es. ENAIP, ENGIM) le famiglie devono essere informate che tali percorsi **non prevedono la figura del docente di sostegno**, in quanto rientrano in un sistema formativo diverso da quello statale.

Tutte le azioni relative al passaggio di ordine sono documentate nel PEI e nei verbali del GLO, nel rispetto della privacy.

## 7. Valutazione

### 7.1 Quadro normativo

- D.Lgs. 62/2017 — Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze;
- L. 104/1992 e L. 170/2010 (per disabilità e DSA);
- D.M. 741/2017 — Esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
- L. 150/2024 e O.M. 9 gennaio 2025 — Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

### 7.2 Valutazione e recupero

| Tipologia | Modalità di valutazione | Modalità di recupero (secondaria) |
|---|---|---|
| Disabilità | Valutazione riferita al PEI e agli obiettivi personalizzati;<br>possibilità di prove equipollenti o differenziate;<br>rilevazione degli apprendimenti e del comportamento sociale;<br>certificazione delle competenze personalizzata. | Non specificamente normato;<br>interventi individualizzati solo se l'insufficienza è riconducibile a una prova non coerente con il PEI. |
| DSA | Valutazione riferita al PDP, con utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi;<br>distinzione tra difficoltà specifiche e carenze di studio. | Obbligatori se l'insufficienza deriva dal disturbo e non da carenze di studio;<br>previste prove integrative, modifiche delle modalità, tempi aggiuntivi, strategie alternative. |
| Altri BES | Valutazione coerente con il PDP, se presente;<br>applicazione di misure personalizzate deliberate dal Consiglio di Classe. | Interventi consigliati quando l'insufficienza è legata al bisogno educativo;<br>azioni possibili: attività mirate, rinforzo, tutoring, apprendimento cooperativo. |

### 7.3 Valutazione nella scuola primaria

Ai sensi della L. 150/2024 e dell'O.M. 9 gennaio 2025, a partire dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con i giudizi sintetici: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE.

**Applicazione dei giudizi sintetici per alunni con BES**

| Tipologia | Applicazione dei giudizi sintetici |
|---|---|
| Disabilità (L. 104/1992) | Giudizi personalizzati coerenti con gli obiettivi del PEI; descrittori adattati alle specificità dell'alunno; valutazione differenziata quando prevista nel PEI. |
| DSA (L. 170/2010) | Giudizi sintetici standard con applicazione di strumenti compensativi/dispensativi; valutazione coerente con il PDP. |
| Altri BES (Dir. Min. 27/12/2012) | Giudizi sintetici standard applicati tenendo conto del PDP, quando presente; personalizzazione nelle modalità di verifica. |

### 7.4 Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento è ispirata a criteri di equità, trasparenza e inclusività, e tiene conto del contesto, della storia personale e delle condizioni soggettive dell'alunno, con particolare attenzione agli studenti con BES.

| **Tipologia** | **Criteri di valutazione del comportamento** |
|---|---|
| Disabilità | La valutazione tiene conto degli obiettivi educativi e relazionali previsti dal PEI; si considera l'effettiva partecipazione alla vita scolastica, anche se mediata da supporti, figure di sostegno o adattamenti; nella Sezione 8 del PEI nazionale si stabilisce se il comportamento è valutato secondo criteri ordinari o secondo criteri personalizzati. |

| | |
|---|---|
| DSA | Non sono previste deroghe specifiche;<br>evitare che le difficoltà di apprendimento influenzino impropriamente il giudizio sul comportamento;<br>distinguere tra atteggiamenti volontari e reazioni collegate al disagio scolastico. |
| Altri BES | Considerare gli elementi previsti nel PDP, in particolare in presenza di fragilità emotive, relazionali o sociali;<br>valorizzare progressi e impegno, anche se con esiti parziali. |

### 7.5 Prove INVALSI e inclusione

**Alunni con disabilità (L. 104/1992)**

- svolgimento delle prove in modalità ordinaria con i compagni;
- misure compensative (tempo aggiuntivo, strumenti tecnologici, lettura ad alta voce);
- misure dispensative (esonero da alcune parti della prova);
- prove personalizzate predisposte dalla scuola, se necessario;
- esonero in casi di disabilità grave previsto dal PEI: in tal caso è possibile svolgere una prova inclusiva non valida ai fini della rilevazione INVALSI, predisposta dalla scuola in formato cartaceo o computer-based. L'esonero o la scelta di prove personalizzate **non compromette l'ammissione all'Esame di Stato né il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo**.

**Alunni con DSA (L. 170/2010)**

- tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova);
- strumenti compensativi previsti dal PDP e abitualmente impiegati nella didattica (sintesi vocale, calcolatrice, mappe, dizionario);
- **nessun esonero**: la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'Esame di Stato.

**Altri alunni con BES**

- strumenti compensativi previsti nel PDP e utilizzati regolarmente nella didattica;
- eventuale tempo aggiuntivo;

- **nessun esonero**: la partecipazione è obbligatoria per l'ammissione all'Esame di Stato.

**Procedure operative di istituto (valide per la scuola secondaria)**

- identificazione degli alunni con BES da parte dei docenti, con supporto del Referente per l'Inclusione;
- verifica della coerenza tra quanto previsto nei PEI/PDP e le misure indicate nelle linee guida INVALSI;
- comunicazione puntuale all'INVALSI delle modalità di partecipazione personalizzate;
- organizzazione di sessioni dedicate o ambienti adeguati per lo svolgimento delle prove, quando necessario.

### 7.6 Esame di Stato

**Alunni con disabilità (L. 104/1992)**

Prove d'esame:

- le prove possono essere predisposte in **forma personalizzata o individualizzata**, coerentemente con il PEI; le prove differenziate hanno **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (D.Lgs. 62/2017, art. 11 c. 6);
- possibili strumenti compensativi, misure dispensative, tempi più lunghi e assistenza alla comunicazione e/o all'autonomia, se previsti dal PEI;
- l'elaborazione delle prove spetta alla sottocommissione, sulla base delle indicazioni del PEI; **il docente di sostegno fa parte della commissione** d'esame a pieno titolo;
- per alunni con disabilità sensoriale può essere presente un assistente alla comunicazione durante le prove orali, se previsto dal PEI (art. 13 c. 3 L. 104/1992): non è componente della commissione, ma può partecipare alle prove orali per supportare l'alunno.

<u>Certificazione</u>:

- agli alunni che sostengono le prove differenziate viene rilasciato il diploma conclusivo del primo ciclo (D.Lgs. 62/2017, art. 11 cc. 6 e 8);

- agli alunni che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di IeFP, esclusivamente ai fini del riconoscimento di crediti formativi;
- è sempre rilasciata la certificazione delle competenze, anche in forma personalizzata (art. 9 D.Lgs. 62/2017).

**Alunni con DSA (L. 170/2010)**

- garanzia degli strumenti compensativi e dei tempi aggiuntivi abitualmente utilizzati, in **coerenza con il PDP**;
- misure dispensative ammesse esclusivamente se previste dal PDP e debitamente motivate, per le sole parti delle prove scritte oggettivamente penalizzanti in relazione al profilo funzionale dell'alunno; non è mai ammessa la dispensa integrale dalla prova;
- criteri valutativi che tengano conto delle specifiche difficoltà e delle misure adottate, in coerenza con il PDP;
- conseguimento del diploma conclusivo e della certificazione delle competenze come per i pari.

**Altri alunni con BES**

- misure di personalizzazione durante l'esame ammesse solo se formalizzate in un PDP approvato dal Consiglio di Classe;
- prove e valutazione devono riflettere il percorso scolastico realmente compiuto;
- rilascio del diploma e della certificazione delle competenze.

**Appendice**

## A.1 Riferimenti normativi essenziali

Quadro sintetico delle fonti normative in materia di inclusione scolastica, da intendersi come riferimento di consultazione.

| Fonte | Ambito | Contenuti rilevanti |
|---|---|---|
| Costituzione, artt. 3 e 34 | Diritto all'istruzione e uguaglianza | Uguaglianza sostanziale; rimozione degli ostacoli economici e sociali; scuola aperta a tutti. |
| Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (L. 18/2009) | Inclusione e non discriminazione | Art. 24: diritto all'istruzione inclusiva; partecipazione attiva; accomodamenti ragionevoli; promozione dell'autodeterminazione. |
| Legge 104/1992 | Diritti delle persone con disabilità e integrazione scolastica | Artt. 12–16: diritto all'inclusione scolastica; docente di sostegno; assistenza specialistica. |
| Legge 170/2010 | Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) | Riconoscimento del diritto all'apprendimento; diagnosi DSA; PDP; strumenti compensativi e misure dispensative. |
| Direttiva MIUR 27/12/2012 e C.M. 8/2013 | Bisogni Educativi Speciali (BES) | Definizione di BES; ruolo del GLI; PDP e strategie di personalizzazione. |
| D.Lgs. 66/2017 e D.Lgs. 96/2019 | Inclusione scolastica degli alunni con disabilità | Art. 7: PEI; art. 8: Piano per l'Inclusione; art. 9: GLO e gruppi per l'inclusione; art. 14: formazione del personale. |

| | | |
|---|---|---|
| D.Lgs. 62/2017 | Valutazione e certificazione delle competenze | Valutazione del primo ciclo; Esame di Stato (con D.M. 741/2017); prove equipollenti e differenziate. |
| DM 182/2020 e D.I. 153/2023 | Modello e modalità di redazione del PEI | Modelli nazionali di PEI in chiave ICF; griglie ICF; funzionamento del GLO; partecipazione delle famiglie. |
| D.Lgs. 62/2024 | Riforma della disabilità | Nuova definizione di disabilità; valutazione di base INPS; accomodamento ragionevole; progetto di vita individuale (v. § A.3). |
| L. 150/2024 e O.M. 9 gennaio 2025 | Valutazione nella scuola primaria e del comportamento | Giudizi sintetici nella primaria; valutazione del comportamento nella secondaria di primo grado. |

## A.2 Nota terminologica

In conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (L. 18/2009), al D.Lgs. 62/2024 art. 4, alla Nota MIM prot. n. 7431 del 30.10.2024, alla Nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le Disabilità prot. n. 1921 del 24.10.2024 e ai principi del modello bio-psico-sociale ICF dell'OMS, si raccomanda l'uso di un linguaggio rispettoso e aggiornato in tutta la documentazione scolastica (PEI, PDP, verbali, comunicazioni alle famiglie, registro).

Si adotta il ***person-first language***, che valorizza la persona prima della condizione, e si privilegiano espressioni che mettano in evidenza le potenzialità.

| Terminologia non corretta | Terminologia attuale coerente con la nuova normativa |
|---|---|
| "portatore di handicap" / "handicappato" (e l'abbreviazione "H");<br>"diversamente abile";<br>"persona affetta da disabilità";<br>"disabile" usato come sostantivo;<br>"alunno DSA" / "alunno BES" / "alunno 104". | alunno/a con disabilità; alunno/a con DSA;<br>alunno/a con Bisogni Educativi Speciali;<br>alunno/a con certificazione ai sensi della L. 104/1992;<br>condizione di disabilità (al posto di "handicap"). |

## A.3 Riforma D.Lgs. 62/2024 — Sintesi delle novità

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, in attuazione della L. 227/2021 (delega PNRR — Missione 5), ridefinisce la condizione di disabilità, la valutazione di base, l'accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale. La tabella riporta le principali novità con il loro impatto operativo sulla scuola.

| **Ambito** | **Novità introdotta** |
|---|---|
| Definizione di disabilità (art. 3) | Approccio bio-psico-sociale: «…durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri». |
| Terminologia (art. 4) | Per gli alunni certificati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, si adotta la dicitura "alunni con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato" (anziché "con connotazione di gravità") |

| | |
|---|---|
| Accomodamento ragionevole (art. 17 — introduce art. 5-bis L. 104/1992) | Riconoscimento esplicito nell'ordinamento interno: modifiche e adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato, per garantire pari godimento dei diritti. |
| Valutazione di base (artt. 6–9) | Procedura unitaria e multidisciplinare affidata in via esclusiva all'INPS tramite Unità di Valutazione di Base (UVB), basata su ICD e ICF; sostituisce le precedenti commissioni mediche ASL. |
| Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (artt. 18 e ss.) | Strumento che individua obiettivi, interventi, risorse e accomodamenti ragionevoli nei diversi ambiti di vita (apprendimento, socialità, formazione, lavoro, casa, salute). La persona con disabilità ne è titolare. |

Il quadro normativo della riforma è in evoluzione e dipende da provvedimenti attuativi e da indicazioni operative dell'UAT, dell'USR e dell'INPS. Il presente paragrafo sarà aggiornato non appena saranno disponibili nuove indicazioni operative, in particolare in merito al ruolo della scuola nel procedimento di valutazione di base.

**Aggiornamento del documento**

Il presente documento è soggetto a periodici aggiornamenti, in funzione dell'evoluzione normativa e delle esigenze organizzative dell'Istituto. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate e integrate nel documento ufficiale.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 20/05/2026